

Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 2003¹,
decreta:

I

La legge federale del 21 dicembre 1948² sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 102a

III. Esame degli
aiuti pubblici

¹ La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con l'articolo 13 dell'accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo:

- a. dei progetti di decisioni del Consiglio federale che favoriscono singole imprese o produzioni rientranti nel campo d'applicazione di tale accordo, segnatamente le prestazioni e le partecipazioni previste agli articoli 101, 101a e 102 della presente legge;
- b. delle misure di sostegno simili prese dai Cantoni e dai Comuni, nonché da altre corporazioni o enti svizzeri misti o di diritto pubblico;
- c. delle misure di sostegno simili prese dalla Comunità europea o dai suoi Stati membri.

² Nel suo esame la Commissione della concorrenza è indipendente dal Consiglio federale e dall'Amministrazione.

³ Le autorità competenti per la decisione tengono conto del risultato di tale esame.

1 FF 2003 5424
2 RS 748.0
3 RS 0.748.127.192.68

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.